

TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro                      Presidente rel.

dott. Caterina Passarelli                      Giudice

dott.ssa Elena Rossi                      Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO A NORMA DELL'ART. 143 LF

nel proc. 27/2009

esaminato il ricorso per esdebitazione ex art.142 L.F. dep. il 55/9/2013 da

[redacted] con l'avv. [redacted] del foro  
di Treviso,

vista la memoria depositata il 24/1/2014 dall'INPS di Treviso, con cui  
veniva chiesto il rigetto della domanda,

visti gli atti e documenti depositati dalle parti e dal curatore,

sentito il Giudice Relatore,

ritenuto che:

- i signori [redacted] quali soci illimitatamente responsabili della  
[redacted] snc di [redacted] & C. in liquidazione, dichiarata  
fallita con sentenza del 24/2/2009, hanno presentato ricorso per  
esdebitazione ai sensi degli artt. 142, 143 L. Fall.,

la domanda di esdebitazione è stata proposta entro il termine di un anno

dalla chiusura del fallimento, come richiede l'art. 143 L. Fall.,

- non fu costituito il comitato dei creditori (v. relazione del curatore dep. il 27/12/2013) e quindi non è stato acquisito il parere di tale organo,
- sussistono pacificamente le condizioni negative di cui ai punti 2, 3, 4, 6 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.,
- il curatore, nella relazione depositata il 27/12/2013 e negli atti successivi, nonché nelle deposizioni rese al Giudice Relatore, ha mosso ai falliti tre contestazioni riguardanti fatti ostativi alla concessione del beneficio invocato, precisamente:

- 1) l'aver sottratto al fallimento la somma di euro 166.053,00 (fatto che integrerebbe la fattispecie di cui al n. 5 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.);
- 2) l'aver fatto abusivo ricorso al credito bancario (fattispecie pure prevista dal n. 5 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.),
- 3) l'aver consegnato alla procedura una contabilità parziale, carente, falsata e non corrispondente ai fatti economici realmente accaduti (fattispecie di cui al n. 1 del comma 1 dell'art. 142 L. Fall.).

All'esito dell'istruttoria svolta le circostanze segnalate dal curatore sono risultate insussistenti.

Ed infatti:

- 1) tramite una relazione tecnica effettuata dal CTP dott. Emilio Vellandi corredata di idoneo supporto documentale, i falliti hanno dimostrato che non vi fu da parte loro alcuna sottrazione di attivo, bensì un errore di contabilizzazione, in quanto la somma di euro 166.053,00 fu erroneamente imputata a prelevamento dei soci, mentre si trattava della chiusura di

un'anticipazione bancaria;

2) il curatore non ha indicato fatti specifici dai quali poter dedurre che i falliti avessero ricorso abusivamente al credito, si è limitato a ipotizzare che ciò fosse avvenuto sulla base dell'unico (e insufficiente) indizio costituito dalla persistenza del credito bancario anche nel periodo in cui la crisi della società si andava intensificando;

3) i falliti hanno provato di avere consegnato al curatore tutta la contabilità, sebbene in formato esclusivamente elettronico e non cartaceo. Hanno altresì provato, sulla base di documenti dimessi dallo stesso curatore (doc. 5 e 7 allegati alla memoria dep. in data 17/10/2014) e dimettendo la contabilità stampata, che tutta la contabilità era contenuta nei supporti consegnati al curatore e che il curatore fu messo nelle condizioni di poterla stampare e visionare.

Conseguentemente risultano soddisfatti tutti i presupposti previsti dall'art. 142 comma 1 L. Fall.

Il comma 2 dell'art. 142 L. Fall. prevede che "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali". Cass. S.U. 24215/2011 ha chiarito che la norma deve essere interpretata nel senso che, ai fini dell'accesso al beneficio, è sufficiente un pagamento parziale dei debiti esistenti e che non è indispensabile la soddisfazione - neppure parziale - dei creditori chirografari. Sta poi al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire quando, di volta in volta, la prescritta condizione si sia verificata ovvero quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei pagamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a

quanto dovuto complessivamente, è sufficiente ai fini di integrare la soddisfazione, seppure parziale, dei creditori.

Da tale indirizzo si ricava l'indicazione per cui occorre il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, in misura tale da integrare, quantitativamente (quale percentuale dei riparti sul passivo) e qualitativamente (ossia in rapporto alle varie categorie di creditori, in maniera da avere soddisfatto, ancorchè parzialmente, almeno le principali categorie di creditori privilegiati, oltre che i prededucibili), un fatto - adempimento, e non un simulacro del medesimo. Tale criterio risponde alla esigenza di stimolare l'imprenditore a tenere una condotta, anche prima del fallimento, funzionale alla soddisfazione dei creditori e quindi alla conservazione del patrimonio dell'impresa anche per la sua funzione di garanzia; conseguentemente ad evitare che l'istituto dell'esdebitazione, nella sua applicazione pratica, finisca per agevolare o addirittura premiare distorsioni nel comportamento del debitore insolvente.

Va quindi escluso il beneficio quando l'entità dei pagamenti sia modesta rispetto alla massa quantitativa e qualitativa dei debiti da soddisfare.

Per quanto qui interessa il curatore ha fornito i seguenti dati riepilogativi:

entità del passivo della società: euro 1.799.420,99,

entità del passivo del socio **[redacted]** euro 211.745,64,

entità del passivo del socio **[redacted]** euro 16.701,06,

entità dell'attivo realizzato e distribuito: euro 276.441,71, di cui euro

153.602,36 relativo alla massa della società, euro 122.839,35 relativo alla

massa del socio **[redacted]** nulla relativamente alla massa del socio **[redacted]**

percentuale dell'attivo distribuito rispetto all'entità dei crediti ammessi al

passivo: per quanto riguarda la società 8,54%, per quanto riguarda il socio

██████████ 58,02%, nulla per quanto riguarda il socio ██████████

sono state pagate le spese di procedura e sono stati soddisfatti i crediti prededucibili,

tra i creditori privilegiati sono stati soddisfatti solo quelli aventi il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., nella misura del 72,67%.

Ritenuto quindi che la soddisfazione dei creditori sociali è modesta sia quantitativamente (tale misura è infatti inferiore al 10%), sia qualitativamente in quanto solo una categoria di creditori ha ricevuto soddisfazione, per giunta parziale, che quindi l'esdebitazione non può essere concessa,

PQM

rigetta

il ricorso per esdebitazione in premessa indicato.

Treviso, 7 gennaio 2015

Il Presidente

*ESIMMENTI*  
*Per quanto riguarda*  
*9.1.2015*  
*pub*